

AGEVOLAZIONI

Investimenti in start-up innovative in cerca di certezze

di **Luigi Scappini**

In un **precedente intervento** ci siamo soffermati ad analizzare uno dei requisiti richiesti dal Legislatore affinché una società possa considerarsi quale **start up innovativa** e come tale accedere a tutta una serie di agevolazioni che sono state previste per incentivare in *primis* la ricerca e lo sviluppo, che come purtroppo è ormai evidente, se è stato il vanto italiano nel passato, basti pensare al “*miracolo del Nord-Est*”, oggi purtroppo non è più tale.

La disciplina è stata introdotta con il **D.L. n. 179/12**, il cosiddetto “**Decreto crescita bis**” e in seguito ha subito alcune correzioni a opera del **D.L. 76/13**.

Senza entrare nel merito di tali modifiche, ciò che preme sottolineare è, come del resto evidenziato a chiusura del precedente intervento ([si veda Euroconference NEWS del 22 ottobre 2013](#)), che a **distanza di ormai un anno**, mancano ancora le **linee guida** relative agli incentivi per gli investimenti effettuati nelle suddette *start up*.

Il ritardo è dovuto, da un lato alla necessità di emanazione, come previsto dall’articolo 29, comma 8 del D.L. n. 179/12, di un **decreto ministeriale** e dall’altro dall’**autorizzazione** da parte della Commissione europea.

A parziale discapito del Governo, bisogna sottolineare che, sempre a mezzo del D.L. n. 76/13, l’originario periodo di agevolazione individuato (il triennio 2013-2015) è stato **esteso anche al 2016**.

L’agevolazione consiste in una **detrazione** nel caso in cui investitore sia un **soggetto Irpef** o **detassazione** se l’investimento è riconducibile a un **soggetto Ires**.

Nella **prima fattispecie**, viene riconosciuta una detrazione dall’Irpef lorda, nella **misura del 19%** dell’investimento effettuato nel **limite di € 500.000 annui**

Per i **soggetti Ires**, invece, l’articolo 29, comma 4 prevede che non concorre a formare il reddito imponibile una **somma pari al 20% dell’investimento**, con **limite fissato a € 1.800.000** sempre su base annua.

Le percentuali sopra individuate vengono espressamente **elevate al 25% ai fini Irpef e al 27% ai fini Ires** nel caso in cui la *start up* innovativa sia a **vocazione sociale**, intendendo come tali quelle che rispettano i requisiti richiesti dall’articolo 25, comma 4 del D.L. n. 179/2012 e cioè operi in via

esclusiva nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 155/06:

- a) assistenza sociale;
- b) assistenza sanitaria;
- c) assistenza socio-sanitaria;
- d) educazione, istruzione e formazione;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale;
- g) turismo sociale;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) formazione extra-scolastica;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

L'investimento può essere effettuato anche a mezzo di Oicr o società di capitali che investono prevalentemente in *start up* innovative.

A **fini antielusivi**, il Legislatore ha previsto che l'investimento nelle *start up* deve essere mantenuto per almeno un **biennio**.

In attesa dell'emanazione del decreto disciplinante di fatto il regime agevolato per gli investimenti nelle *start up* innovative si possono **avanzare alcune ipotesi** supportati dal recente passato.

In prima battuta si può fare riferimento al “*bonus capitalizzazioni*” di cui al D.L. n. 78/09 che prevedeva la detassazione per “*aumenti di capitale sociale*”, **fattispecie equiparabile** alla detrazione/detassazione per “*la somma investita nel capitale sociale*” di cui all'articolo 29, comma 1 e 4 del D.L. n. 179/12. Non si ritiene decisiva per una differenziazione marcata la circostanza che il “*bonus capitalizzazioni*” agevolasse anche i versamenti in natura.

Sposando la tesi di una similitudine, tornano utili i chiarimenti forniti con la [circolare n.53/E/2009](#) al fine di definire quale sia il momento da prendere a riferimento per considerare come realizzati gli investimenti nelle *start up* innovative.

A tal fine, si ricorda come la circolare richiamata ammetteva come agevolabili gli **aumenti di capitale** effettuati tramite:

1. immissione di denaro nella società;
2. versamenti a titolo di sovrapprezzo;
3. versamenti a fondo perduto e rinunce ai crediti vantati nei confronti della società.

Ragion per cui, in ipotesi di versamenti di denaro, l'effettività dell'investimento si avrà solamente alla data del **reale versamento** e non, ad esempio, al momento di iscrizione della delibera di sottoscrizione o aumento del capitale al Registro imprese.

Nel diverso caso di **rinuncia a crediti**, il perfezionamento sarà alla data dell'atto di rinuncia.

L'investimento così realizzato deve, come anticipato, essere **mantenuto per almeno un biennio** e allora tornano utili i chiarimenti di prassi forniti sempre con la circolare n. 53/E/2009 richiamata.

A tal fine, nell'attesa di eventuali chiarimenti futuri di prassi o previsioni differenti contenute nel D.M. in attesa di emanazione, **non si avrà decadenza** in caso di riduzione del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio, mentre, al contrario, questa situazione si manifesterà per riduzioni del capitale sociale **mediante rimborso ai soci, distribuzione di riserve e restituzione di somme provenienti dal netto patrimoniale**.